R_CALABR|AAA0ABE|RGP2025|PROT. N. 0016340|04/08/2025 - A01

Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

Proposta di Legge recante "Disposizioni per incentivare la qualità e la sicurezza del lavoro, l'applicazione del salario minimo orario di nove euro, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità, la stabilità occupazionale nell'ambito dei contratti pubblici d'appalto e delle concessioni regionali"

f.to Consigliere Davide Tavernise

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, intitolata «Disposizioni per incentivare la qualità e la sicurezza del lavoro, l'applicazione del salario minimo orario di nove euro, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità, la stabilità occupazionale nell'ambito dei contratti pubblici d'appalto e delle concessioni regionali», si inserisce nel quadro delle iniziative regionali volte a contrastare le criticità che caratterizzano il mercato del lavoro in Calabria.

Tutti i dati disegnano, nella nostra regione, un mercato del lavoro caratterizzato da forte instabilità, scarsa inclusione e forti divari, che alimentano la fuga dei giovani, il calo demografico e la marginalizzazione sociale. La Calabria è, da anni, tra le regioni italiane con i più alti tassi di disoccupazione, in particolare giovanile e femminile, e con un diffuso fenomeno di precarietà e lavoro povero. La presenza significativa di contratti atipici, l'ampia diffusione del lavoro nero e grigio, l'insufficiente applicazione dei contratti collettivi di lavoro e le carenze in termini di sicurezza e qualità delle condizioni lavorative rappresentano un freno allo sviluppo economico e sociale del territorio. A ciò si aggiunge la persistente difficoltà nel garantire legalità e trasparenza negli appalti pubblici, spesso vulnerabili alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

La proposta di legge mira a introdurre disposizioni che promuovano un modello di sviluppo regionale fondato sulla dignità del lavoro, sulla stabilità occupazionale e sulla qualità delle condizioni lavorative. In particolare, la norma persegue i seguenti obiettivi:

- rafforzare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con specifici riferimenti alle attività di cantiere e agli appalti ad alta intensità di manodopera, incoraggiando la prevenzione degli incidenti attraverso controlli mirati e l'applicazione dei migliori standard;
- favorire l'applicazione del salario minimo orario di nove euro lordi, come parametro di riferimento per contrastare il fenomeno del lavoro povero e garantire un'equa retribuzione;
- introdurre criteri premiali per le imprese che si distinguano per l'applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi, per la qualità dell'organizzazione del lavoro, per garantire sostenibilità ambientale ed energetica, etica nella gestione delle risorse e per l'impegno in percorsi di legalità e responsabilità sociale;
- assicurare la stabilità occupazionale attraverso l'attuazione della clausola sociale nei cambi d'appalto e il riassorbimento del personale;
- promuovere la legalità e la trasparenza negli appalti e concessioni pubbliche, contribuendo alla prevenzione di pratiche illecite e di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, impedendo infiltrazioni criminali e dumping sociale.

La legge non genera nuovi costi, non richiedendo investimenti aggiuntivi ma basandosi unicamente sull'incentivazione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese nell'ambito dei contratti pubblici e delle concessioni regionali. Essa rappresenta quindi uno strumento concreto per migliorare la qualità della spesa pubblica, contribuendo alla creazione di un contesto lavorativo più giusto, sicuro e rispettoso dei diritti dei lavoratori e promuovendo la crescita della nostra regione, perché la qualità del lavoro è un forte motore di sviluppo economico.

Bisogna ricordare, infatti, che la Calabria è una delle regioni italiane con il reddito disponibile lordo pro capite più basso. Molti lavoratori, pur essendo occupati, percepiscono redditi talmente bassi da non essere sufficienti a coprire le necessità basilari. Incentivare l'applicazione del salario minimo, in particolare, servirebbe proprio per combattere questo fenomeno del "lavoro povero", garantendo una retribuzione dignitosa e migliorando il potere d'acquisto delle famiglie calabresi. Questo è particolarmente rilevante dato che l'inflazione colpisce maggiormente le famiglie con redditi più bassi.

Alla luce del contesto regionale segnato da disoccupazione elevata, forte precarietà, diffusione del lavoro nero e marcati divari sociali, la presente proposta di legge rappresenta, quindi, una risposta

organica e strategica alla situazione critica del mondo del lavoro in Calabria, ponendo al centro delle politiche regionali la promozione del lavoro dignitoso, della sicurezza, della legalità e della sostenibilità. Obiettivi condivisi per una Calabria più equa, capace di trattenere talenti, sostenere le famiglie e costruire un futuro di sviluppo concreto.
L'articolo 1 stabilisce gli obiettivi della legge: promuovere la qualità, sicurezza e legalità del lavoro, il salario minimo orario, la sostenibilità energetica e ambientale e la stabilità occupazionale. L'articolo 2 definisce i contratti e i soggetti destinatari delle norme: appalti e concessioni della Regione e degli enti e organismi strumentali. L'articolo 3 prevede la programmazione degli appalti e le consultazioni di mercato per garantire trasparenza ed efficienza. L'articolo 4 introduce criteri premianti negli appalti e nei contributi pubblici per favorire qualità e benessere nei luoghi di lavoro. L'articolo 5 elenca i criteri di qualità per la valutazione delle offerte: sicurezza, applicazione contratti collettivi, salario minimo, sostenibilità, legalità, certificazioni, formazione, e clausola sociale. L'articolo 6 precisa che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale e riguardante solo elementi e criteri premiali posti in essere dalla Regione, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e dalle società controllate, per la valutazione degli operatori economici nei contratti di appalto e delle imprese beneficiarie di concessioni regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(*allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo: "Disposizioni per incentivare la qualità e la sicurezza del lavoro, l'applicazione del salario minimo orario di nove euro, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità, la stabilità occupazionale nell'ambito dei contratti pubblici d'appalto e delle concessioni regionali**"**

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	**Descrizione spese**	**Tipologia I o C**	**Carattere Temporale A o P**	**Importo**
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Totale**
Missione	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0

PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per incentivare la qualità e la sicurezza del lavoro, l'applicazione del salario minimo orario di nove euro, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità, la stabilità occupazionale nell'ambito dei contratti pubblici d'appalto e delle concessioni regionali"

Testo

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per favorire l'applicazione del salario minimo orario di nove euro, per la sostenibilità energetica e ambientale, per la legalità, nonché per la stabilità occupazionale nell'ambito dei contratti pubblici d'appalto e delle concessioni regionali, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (nuovo codice degli appalti), di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili) nonché alla legge 9 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 119, comma 2, del Codice.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 57 del Codice, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e dalle società controllate.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

3. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.

CAPO II
Disposizioni per la qualità del lavoro

Art. 3
Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonché l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 37 del Codice, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 77 del Codice.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 78 del Codice.

Art. 4

Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici nei contratti di appalto e delle imprese beneficiarie di concessioni regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente oggetto dell'appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore oppure del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 12, del Codice.

3. Gli elementi premiali, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5, sono previsti dalla Regione e dai rispettivi enti e organismi strumentali anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 5

Criteri qualitativi premiali

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108 del Codice, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali:
    a. l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto;
    b. l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete distaccante personale;
    c. l'applicazione, nel contratto collettivo indicato in sede di offerta, del trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi;
    d. i percorsi di certificazione che riguardano l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2008, attraverso un

registro di aziende informatizzato (in cloud con tecnologia Oracle o similare al fine di garantire i dati in ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e in pieno rispetto della conformità dell'Agenzia per l'Italia digitale) con monitoraggio continuo almeno quadrimestrale da parte di soggetto terzo accreditato ISO 17021 o in partner con esso;

e. i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008, costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati direttamente e indirettamente al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;
f. le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;
g. il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;
h. l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva le linee guida e i capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. La Regione e i rispettivi enti e organismi strumentali considerano i criteri qualitativi premiali di cui al comma 1 anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.